

COMUNE DITERNI

Provincia di Terni

**Regolamento per l'istituzione e
l'applicazione dell'Imposta di
Soggiorno**

INDICE

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento	3
Articolo 2 – Istituzione e presupposto dell'imposta	3
Articolo 3 – Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari.....	3
Articolo 4 – Istituzione e misura dell'imposta	4
Articolo 5 – Esenzioni, agevolazioni e riduzioni.....	4
Articolo 6 – Versamento dell'imposta	5
Articolo 7 – Obblighi tributari	6
Articolo 8 – Disposizioni in tema di accertamento.....	6
Articolo 9 – Sanzioni	7
Articolo 10 – Riscossione coattiva	7
Articolo 11 – Rimborsi	7
Articolo 12 – Contenzioso	7
Articolo 13 – Funzionario Responsabile dell'imposta di soggiorno	7
Articolo 14 – Osservatorio permanente.....	8
Articolo 15 – Disposizioni transitorie e finali	8

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011.
2. Nel Regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi del gestore delle strutture ricettive (di seguito gestore) e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento, nonché la rendicontazione degli impieghi derivanti dalle risorse acquisite.

Articolo 2 – Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Terni, in materia di turismo, compresi quelli a sostegno della promozione turistica, culturale e sportiva della città e a beneficio delle strutture ricettive, oltre a quelli di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali e per i relativi servizi pubblici locali.
2. L'applicazione dell'imposta decorre dal sessantunesimo giorno successivo a quello di esecutività della delibera di istituzione dell'imposta di soggiorno da parte del Consiglio Comunale.
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, così come definite nel successivo comma 4, ubicate nel territorio del Comune di Terni.
4. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive alberghiere, extralberghiere, all'aria aperta e locazioni turistiche ubicate nel territorio del Comune di Terni, come definite dalla relativa legislazione regionale e/o nazionale. Come tali si intendono, ai soli fini esemplificativi e non esaustivi: alberghi, residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi, villaggi alberghi, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, case religiose di ospitalità, ostelli, country house, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, agriturismi, nonché gli immobili destinati alla locazione breve di cui all'articolo 4 del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito con Legge n. 96 del 21 giugno 2017, e alla locazione ad uso turistico.
5. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, e comunque entro il termine di presentazione al Consiglio Comunale del Bilancio di Previsione, la Direzione Turismo del Comune di Terni dovrà, sentite le associazioni di settore maggiormente rappresentative sul piano territoriale, sottoporre alla Giunta Comunale un piano di investimento ed utilizzazione dell'imposta di soggiorno volto alla promozione e al finanziamento degli interventi sul territorio.

Articolo 3 – Soggetto passivo responsabile degli obblighi tributari

1. L'imposta è dovuta dai soggetti non residenti nel Comune di Terni che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2.
2. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva di cui all'articolo 2.
3. Il gestore provvede alla riscossione dell'imposta risponde direttamente del suo corretto ed integrale versamento al Comune.
4. Il gestore, quale agente contabile di fatto, è tenuto alla presentazione al Comune del Conto della Gestione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dal presente Regolamento.

Articolo 4 – Tariffe

1. L'istituzione dell'imposta è, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f) del TUEL, attribuzione del Consiglio Comunale, mentre la misura della stessa è stabilita annualmente con deliberazione della Giunta Comunale da un minimo di € 0,50 ad un massimo di € 5 per persona e per pernottamento, fino a un massimo di due pernottamenti consecutivi nella stessa struttura.
2. L'imposta è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia e alla classificazione delle strutture ricettive comunque definite dalla normativa della Regione Umbria, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.
3. Il Comune comunica preventivamente alle strutture ricettive predette, con tutti i mezzi idonei, la misura dell'imposta, le eventuali variazioni e le decorrenze.

Articolo 5 – Esenzioni, agevolazioni e riduzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i residenti nel comune di Terni;
 - b) i minori fino al compimento del sedicesimo anno di età;
 - c) le persone titolari di indennità di accompagnamento ai sensi della Legge n. 18 dell'11 febbraio 1980 e successive modificazioni e integrazioni e i loro accompagnatori, per un massimo di due persone;
 - d) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, anche in regime di day hospital, per un massimo di due accompagnatori per paziente;
 - e) i pazienti che effettuano cure in regime di day hospital presso strutture sanitarie site nel territorio comunale e i soggetti che, a seguito di dimissioni ospedaliere, proseguono le cure presso le predette strutture sanitarie nonché i relativi accompagnatori, fino a un massimo di due persone per paziente;
 - f) gli studenti iscritti all'Università con sede nel territorio comunale;
 - g) gli studenti frequentanti le scuole del Comune di Terni;
 - h) gli autisti di pullman turistici e gli accompagnatori turistici (1 accompagnatore ogni 20 membri del gruppo);
 - i) gli ospiti di strutture ricettive giusta ordinanze o altri provvedimenti adottati da Autorità Pubbliche per situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o per altre finalità di soccorso o protezione;
 - j) gli appartenenti agli uffici delle Autorità di Pubblica Sicurezza, alle forze di Polizia Statale e Locale, alle Forze Armate nonché alle strutture operative nazionali del servizio di Protezione Civile di cui all'art. 11, comma 1, della L. n. 225 del 24 febbraio 1992 e s.m.i., che pernottano per esigenze di servizio;
2. Con la deliberazione annuale di fissazione della misura delle tariffe, la Giunta Comunale decide anche in ordine alla riduzione, fino a un massimo del 50% dell'imposta:
 - a) per i partecipanti ai gruppi turistici organizzati composti da almeno 20 persone. Ai fini della presente riduzione, per **gruppo organizzato** si intende un gruppo composto da almeno 20 persone, con viaggio organizzato mediante pacchetto turistico predisposto da organizzatore professionale con unica prenotazione. La riduzione sarà applicata a seguito di presentazione, da parte dell'accompagnatore/rappresentante dell'organizzazione, di apposita dichiarazione tramite il modello predisposto dagli Uffici comunali, che dovrà essere conservato dalla struttura per le eventuali verifiche da parte degli organi di controllo competenti;

- b) per gli atleti, lo staff e i componenti dei gruppi sportivi partecipanti a eventi organizzati nel territorio provinciale, previa attestazione della Federazione Sportiva di appartenenza. Il responsabile del gruppo sportivo dovrà altresì presentare una dichiarazione resa in base agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
 - c) per i gruppi scolastici (ferma restando l'esenzione prevista dal comma 1, lettera b), del presente articolo per i minori di 16 anni) in visita didattica previa attestazione del Dirigente Scolastico; analoga riduzione spetta, alle medesime condizioni, ai professori/accompagnatori degli studenti in visita didattica nonché agli autisti dei pullman in numero di una riduzione ogni 20 partecipanti;
3. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, lettera b), è subordinata al rilascio al gestore, da parte del soggetto interessato, di adeguata documentazione o, in alternativa, di un'attestazione resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e successive modificazioni e integrazioni, contenente anche le generalità degli eventuali accompagnatori.
 4. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, lettera c), è subordinata al rilascio al gestore, da parte del soggetto interessato, di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e successive modificazioni e integrazioni, contenente anche le generalità degli eventuali accompagnatori;
 5. L'applicazione dell'esenzione di cui al comma 1, lettera d) è subordinata ad apposita dichiarazione del paziente in ordine al soggiorno per motivi di cura ospedaliera in regime di day hospital, nel rispetto delle norme sulla privacy. Tale comunicazione dovrà contenere anche le generalità degli eventuali accompagnatori.
 6. L'applicazione dell'esenzione di cui al comma 1, lettera f) è subordinata al rilascio al gestore della dichiarazione di iscrizione all'Università con sede nel territorio comunale per l'anno accademico in corso, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e successive modificazioni e integrazioni.
 7. L'applicazione dell'esenzione di cui al comma 1, lettera g) è subordinata al rilascio al gestore della dichiarazione di iscrizione alle scuole del territorio comunale per l'anno scolastico in corso, resa personalmente dallo studente in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e successive modificazioni e integrazioni e dall'esercente la potestà genitoriale, in caso di soggetti minorenni.

Articolo 6 – Versamento dell'imposta

1. I soggetti di cui all'articolo 3 comma 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciando quietanza, e al successivo versamento al Comune.
2. Il gestore può rilasciare una quietanza cumulativa per i gruppi organizzati e per singoli nuclei familiari, fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 7 comma 1.
3. Il gestore effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno entro 16 (sedici) giorni dalla fine di ciascun trimestre solare (quindi, a regime, entro il giorno 16 dei mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio), con le seguenti modalità:
 - a) mediante bollettino postale o bonifico bancario sul conto di Tesoreria;
 - b) mediante modello F24;
 - c) mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria Comunale;
 - d) tramite altre forme di versamento eventualmente attivate dall'Amministrazione Comunale o previste dalla normativa vigente.

Articolo 7 – Obblighi tributari

1. I soggetti indicati nell'articolo 3, comma 2 sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente Regolamento. In particolare sono tenuti a comunicare al Comune, entro dieci giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del periodo, la durata della loro permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 5, l'imposta dovuta al Comune in base alle riscossioni effettuate e ogni ulteriore informazione utile per il computo della stessa.
2. I soggetti indicati nell'articolo 3, comma 2, hanno altresì l'obbligo di dichiarare gli estremi del versamento dell'imposta. La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo anche a mezzo PEC.
3. I soggetti indicati nell'art. 3 comma 2, sono tenuti, inoltre, a:
 - informare i propri ospiti dell'applicazione dell'imposta di soggiorno, della sua entità e delle esenzioni previste, tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura del materiale informativo istituzionale;
 - riscuotere l'imposta, rilasciando quietanza ed emettendo un'apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (da conservare in copia);
 - presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi di cui all'articolo 3 di apposite dichiarazioni per l'esenzione dall'imposta di soggiorno;
 - segnalare all'Amministrazione, nei termini di cui al comma 1, i nominativi dei soggetti che hanno rifiutato l'assolvimento dell'imposta;
 - conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui al comma precedente, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.
4. I gestori devono altresì presentare all'Ufficio Ragioneria del Comune di Terni, entro il 30 gennaio successivo a ciascun anno di riferimento, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 267/2000, il Conto della Gestione, redatto su apposito modello ministeriale approvato con D.P.R. n. 194/1996 (Mod. 21) e successive modifiche. Il Conto della Gestione deve essere presentato anche se l'imposta di soggiorno riscossa per l'anno di riferimento fosse pari a zero.
5. Il Conto della Gestione deve essere presentato esclusivamente in originale, debitamente compilato e sottoscritto dal gestore (titolare/legale rappresentante) della struttura ricettiva, mediante consegna diretta o raccomandata, o tramite PEC per chi è dotato di firma digitale.

Articolo 8 – Disposizioni in tema di accertamento

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 7.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione e dell'elusione. Il gestore è tenuto ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.
3. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006.
4. Per l'attività di controllo l'Amministrazione può:
 - richiedere ai soggetti passivi e ai gestori l'esibizione e la trasmissione di atti e documenti;
 - somministrare ai gestori questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, da restituire compilati e firmati.

Articolo 9 – Sanzioni

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% (trenta per cento) dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997.
2. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione di cui all'art. 7, comma 1 da parte del gestore, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 150 a € 500, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.
3. Per la violazione dell'obbligo di informazione di cui all'art. 7, comma 3, punto 1) da parte del gestore, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 100 ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.
4. Per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione di cui all'art. 7, comma 4, da parte del gestore, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 150 a € 500, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.
5. Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e per il mancato o tardivo invio dei documenti e degli atti richiesti ai sensi dell'art. 8, comma 4, da parte del gestore, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 150 a € 500, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.
6. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai precedenti commi 2, 3, 4 e 5 si applicano le disposizioni previste della Legge n. 689/1981.

Articolo 10 – Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11 – Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo eccedente può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 7.
3. Nel caso in cui i versamenti in eccedenza di cui al comma precedente non siano stati compensati, può essere richiesto il rimborso entro il termine di cui al comma 1. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori ad € 10.

Articolo 12 – Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del Decreto Legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992.

Articolo 13 – Funzionario Responsabile dell'imposta di soggiorno

Il Funzionario Responsabile dell'imposta di soggiorno è il Dirigente dell'Ufficio Tributi del Comune di Terni. Il Funzionario Responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

Per la gestione dell'imposta e l'adozione di ogni provvedimento ed attività collegati, il Funzionario Responsabile dell'imposta di soggiorno agirà in stretta sinergia con l'Ufficio Turismo del Comune di Terni.

Articolo 14 – Osservatorio permanente

1. Entro sei mesi dall'approvazione del presente Regolamento dovrà essere istituito l'Osservatorio permanente sul Turismo, composto da rappresentanti dell'Amministrazione Comunale e delle Associazioni di settore maggiormente rappresentative sul piano territoriale. Tale Osservatorio, presieduto da un rappresentante dell'Amministrazione Comunale, ha tra i propri compiti, oltre la discussione del piano di investimento e l'utilizzazione dei proventi dell'imposta di soggiorno, quello di formulare, in corso d'anno, eventuali proposte integrative rispetto al piano di investimento predetto.

Articolo 15 – Disposizioni transitorie e finali

1. Per il primo anno di applicazione, le tariffe e le eventuali riduzioni saranno approvate dal Consiglio Comunale contestualmente alla proposta di deliberazione per l'istituzione e l'approvazione del Regolamento sull'imposta di soggiorno nel Comune.
2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario e, in particolare, i decreti legislativi n. 471, 472 e 473 del 18/12/1997, l'art. 1 commi dal 158 al 170 della L. 27/12/2006 n. 296, l'art. 4. della Legge 21 giugno 2017 n. 96 di conversione del D.L. 50/2017 ed il Regolamento generale delle entrate del Comune di Terni.